



**CNA
PPC**
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

**Semplificare i lavori pubblici, rilanciando la
centralità del progetto
La proposta degli architetti**

ONSAI
2020

**Semplificare i lavori pubblici,
rilanciando la centralità del progetto**
Roma, 28 Ottobre 2020
Convegno on-line su "architettiperilfuturo"

Con l'obiettivo di rilanciare il settore dei lavori pubblici, gravemente penalizzato dalla pandemia da COVID-19, il Governo ha recentemente varato il decreto n°76/2020 (il cosiddetto decreto semplificazioni), convertito in legge n°120/2020, puntando soprattutto allo snellimento delle procedure di affidamento.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nelle more di un'auspicata riforma organica del quadro normativo di settore, con il convegno, intende alimentare il dibattito sull'opportunità di un secondo provvedimento che, seguendo il percorso tracciato dalla legge 120/2020, possa introdurre un pacchetto di emendamenti al codice dei contratti, finalizzati a rilanciare la centralità del progetto e a garantire la semplificazione dell'intero iter di esecuzione delle opere pubbliche: dalla programmazione al collaudo dei lavori.

Quale contributo al dibattito, vengono appresso proposti alcuni emendamenti al Decreto Legislativo 50/2016, nella consapevolezza che, nel corso della sessione antimeridiana, il documento si arricchirà del prezioso contributo dei partecipanti alla tavola rotonda.

- **PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE:** L'emendamento all'art. 21 è finalizzato a stabilire che, per la programmazione annuale di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del codice, sia sufficiente uno studio di fattibilità semplificato con una stima parametrica dei lavori, in sostituzione del ben più complesso progetto di fattibilità tecnica ed economica.
- **AFFIDAMENTO SAI - Servizi di Architettura e Ingegneria e rilancio della attività libero professionali:** L'emendamento all'art.24 è finalizzato a stabilire che le stazioni appaltanti, almeno sino al 31 dicembre 2022, affidino prioritariamente i servizi ordinari di architettura e ingegneria ai liberi professionisti, con l'obiettivo di imprimere un'accelerazione alla ripresa dei lavori e di promuovere il **rilancio delle attività libero professionali**, che versano oggi in grave crisi, dopo il fermo determinato dalla pandemia da COVID-19.
- **PROGETTAZIONE - Accorpamento Livelli e centralità del progetto:** Gli emendamenti all'art.23, sono finalizzati, da un lato, a stabilire con chiarezza che, quando l'intervento riguarda opere di architettura, le stazioni appaltanti adottano le procedure concorsuali e, dall'altro, a consentire, laddove necessario per accelerare le procedure, l'accorpamento della progettazione definitiva con quella esecutiva, con acquisizione dei pareri di rito sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, purché la progettazione esecutiva contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione ed i corrispettivi del progettista, che devono ricomprendere le aliquote previste dal "decreto parametri" per le prestazioni da eseguire, anche se afferenti al livello omesso. Gli emendamenti agli articoli 152 e 154, sono invece finalizzati a stabilire in modo chiaro che, in presenza delle condizioni di cui all'art.23 comma 2, le stazioni appaltanti adottano prioritariamente il concorso di progettazione a due gradi, che viene dunque rilanciato quale strumento ideale per valorizzare la professionalità dei concorrenti e per consentire alla committenza di scegliere, tra quelli ammessi al secondo grado, il miglior progetto per il raggiungimento degli obiettivi della stessa committenza. L'emendamento all'art.152 punta anche all'affidamento diretto della progettazione esecutiva al vincitore del concorso, quale elemento per chiudere la fase progettuale senza alcuna successiva gara, riducendo così, rispetto alle procedure ordinarie, i tempi per l'appalto e per l'avvio dei lavori.
- **VERIFICA PROGETTI E COLLAUDO LAVORI:** Gli emendamenti agli articoli 26 e 102, sono finalizzati a stabilire che, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria:
 - ✓ la **verifica dei progetti** possa più semplicemente rientrare tra le competenze del RUP, riducendo i tempi per la validazione del progetto;
 - ✓ il **collaudo** possa essere sostituito dal **certificato di regolare esecuzione**, redatto dallo stesso direttore dei lavori, in modo che le opere pubbliche possano essere collaudate e rese agibili immediatamente dopo la fine dei lavori.

Infine, al di là degli emendamenti al codice dei contratti, il CNAPPC propone un dispositivo da introdurre nella prima legge finanziaria utile.

- **FONDO DI ROTAZIONE:** L'articolo è finalizzato alla costituzione di un fondo di rotazione, per finanziare gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria ai liberi professionisti, che impegni, per la fase di start-up, risorse dello Stato per almeno 50 milioni di euro. Il fondo, a regime, si autoalimenterebbe con le somme recuperate dalle amministrazioni aggiudicatrici dal finanziamento dei lavori e dai ribassi di gara. Visti gli insuccessi di precedenti fondi di rotazione, si propone un nuovo modello di fondo, gestito da una cabina di regia, da costituire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, preposta alla programmazione ed alla ripartizione delle risorse da anticipare alle stazioni appaltanti e ad indirizzare quest'ultime lungo assi di finanziamento certi. Il modello proposto punta alla restituzione delle somme, da parte delle stazioni appaltanti, entro un termine congruo per recuperare i ribassi di gara, nella fase di affidamento dei lavori (da cinque a dieci anni).

✓ **L'articolo 21, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato:**

a) il comma 3 è così modificato:

*"3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore **alla soglia di cui all'articolo 35 del presente codice, 4.000.000 euro**, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, **un semplificato studio di fattibilità con la stima parametrica dei costi**. ~~Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.~~*

AFFIDAMENTO SAI E RILANCIO ATTIVITA' LIBERI PROFESSIONISTI (emendamento art.24 codice)

✓ **L'articolo 24, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato:**

a) Dopo il comma 1, è introdotto il seguente comma:

1 bis) Al fine di imprimere un'accelerazione alla ripresa dei lavori, dopo il fermo determinato dalla pandemia COVID-19, favorendo il rilancio delle attività dei liberi professionisti dell'area tecnica, le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2022, affidano prioritariamente i servizi di architettura e ingegneria ad operatori economici di cui all'art.46 comma 1.

PROGETTAZIONE: ACCORPAMENTO LIVELLI E CENTRALITÀ DEL PROGETTO (emendamenti artt.23,152,154 codice)

✓ **L'articolo 23, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato:**

a) Dopo il comma 1, è introdotto il seguente comma:

"1 bis. Sino all'emanazione del regolamento di cui all'art.216 comma 27 octies, i contenuti dei tre livelli di progettazione di cui al comma 1 sono quelli di cui al Titolo II – Capo I – Sezione II del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. In particolare, fino alla data suddetta, i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica saranno quelli individuati, per il progetto preliminare, dagli articoli 17,18,19,20,21,22 e 23 ed i contenuti del "documento di fattibilità delle alternative progettuali" saranno quelli dello "studio di fattibilità" di cui all'art. 14 del sopra richiamato DPR 207/2010."

b) il comma 2 è così modificato:

"2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ~~ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto e~~ utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24".

"c) il comma 3 è così modificato:

*"4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. **La progettazione definitiva può essere accorpata alla progettazione esecutiva, laddove sia utile per ridurre i tempi, purché questa contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. In tal caso, la stazione appaltante può acquisire i pareri, previsti per il livello definitivo, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nel calcolo dell'importo da porre a base di gara, devono essere comprese le aliquote previste dal decreto di cui all'art. 24 comma 8 relative alle prestazioni da eseguire, anche se afferenti al livello omesso. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.***

c) I commi 5,6,7,8 sono abrogati

✓ **L'articolo 152 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 è come appresso modificato:**

a) il comma 5, è così modificato:

~~“5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, che possono essere accorpati nella progettazione esecutiva, questi, sono prioritariamente affidati, previo reperimento delle necessarie risorse economiche, con procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, che dovrà riportare tali condizioni, indicando altresì il corrispettivo delle prestazioni in affidamento e l'eventuale ribasso da applicare, ritenendosi in questo modo esperita la negoziazione e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti”.~~

✓ **L'articolo 154 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 è come appresso modificato:**

a) il comma 5, è così modificato:

~~“4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, La stazione appaltante, quando ricorrono le condizioni di cui all'art.23 comma 2, può procedere all'esperimento di adotta prioritariamente un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere previo reperimento delle necessarie risorse economiche, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Il bando dovrà riportare tali condizioni, indicando a condizione che della possibilità e il relativo corrispettivo delle prestazioni da affidare al vincitore, previa procedura negoziata, a valle del concorso. siano previsti nel bando”.~~

In casi particolarmente semplici, previa motivazione, la stazione appaltante può adottare un concorso ad unico grado.

VERIFICA PROGETTI E COLLAUDO LAVORI (emendamenti articoli 26 e 102 codice)

✓ **L'articolo 26, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato:**

a) il comma 6, è così modificato:

~~“6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:~~

~~a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;~~

~~b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;~~

~~e) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;~~

~~c) e) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro alla soglia di cui all'articolo 35, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.”~~

✓ **L'articolo 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato:**

a) il comma 2, è così modificato:

~~“2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi~~

~~espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto”.~~

FONDO DI ROTAZIONE PER AFFIDAMENTO SAI
(articolo da introdurre nella prima norma finanziaria utile)

Articolo

(Fondo di rotazione per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3 comma 1 lettera vvvv) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50, è costituito un fondo di rotazione, che sarà gestito da una cabina di regia da costituire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , con il decreto di cui al comma successivo.
2. Il Fondo di rotazione, a cui potranno attingere le stazioni appaltanti per la progettazione di interventi ritenuti strategici dalla cabina di regia di cui al comma precedente, sarà regolamentato da un Decreto attuativo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanerà entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto legge.
3. Per il funzionamento del fondo, che a regime si autoalimenterà con le economie dei progetti finanziati, compreso il ribasso d'asta di lavori, forniture e servizi inseriti nel quadro economico, è stanziata, per il 2021, la somma di 50 milioni di euro.

Con il presente documento, si propongono alcuni emendamenti alle norme vigenti, ritenuti necessari per integrare i contenuti della legge 120/2020 e per rimuovere una serie di criticità che rallentano in atto l'iter di esecuzione dei lavori pubblici. Tutto ciò, nelle more di una auspicata riforma organica del codice dei contratti, per la quale il CNAPPC proporrà il proprio contributo, previo confronto con la Rete delle Professioni Tecniche e con la Filiera delle Costruzioni.
